



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	216
DATA	30/04/2025

OGGETTO :

SERVIZIO DI: "MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LA CASA DEL PARCO DELL'ADAMELLO IN CEVO" - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 36/2023 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL.

CIG: B69D76ECC1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 25 in data 16/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2025/2027;
- con deliberazione assembleare n. 26 in data 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027;
- con Decreto del Presidente n. 18/2024 in data 30/12/2024 prot. 14644, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2025
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 250 in data 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

RICORDATO che la Comunità Montana di Valle Camonica ha provveduto nel corso del tempo, mediante utilizzo di varie risorse finanziarie, all'acquisto, alla totale ristrutturazione e all'ampliamento del complesso immobiliare denominato "ex colonia A. Ferrari" in Cevo, al fine di realizzarvi un "centro Parco" e centro di educazione ambientale denominato "Casa del Parco dell'Adamello", spazio che comprende laboratori didattici, allestimento museale dedicato al territorio del Parco dell'Adamello e spazi per ricettività extra alberghiera adibiti ad Ostello;

RICORDATO altresì che dal 2022 i servizi di gestione della Casa del Parco dell'Adamello di Cevo sono stati affidati alla società Avanzi Discover S.R.L. (rif. Contratto in data 09/06/2022 - rep. N° 1165/2022, registrato a Brescia il 09/06/2022 serie 1T n.29933);

CONSIDERATO che:

1. con nota via mail in data 20/01/2025 (acclarata al Prot. CMVC n° 2865 in data 07/03/2025) il gestore Avanzi Discover Srl comunicava che, a seguito della periodica visita di ispezione e manutenzione ordinaria relativa ai presidi antincendio della Casa del Parco, venivano rilevate dai tecnici della società da Discover Srl incaricata (Sicura Spa, con sede in Vicenza), anomalie a 21 porte tagliafuoco ubicate all'interno degli immobili e necessitanti di un intervento di manutenzione e ripristino per continuare a garantire il funzionamento in sicurezza- il tutto per un importo preliminarmente quantificato a corpo in € 35.969,90 oltre IVA 22%;
2. al fine di valutare compiutamente dal punto di vista tecnico e normativo quanto sopra descritto, veniva affidato all'Ing. Marco Rota con studio in Via Coler, 7 a Flero (BS) - tecnico specializzato in consulenza antincendio e già precedentemente incaricato dall'Ente per le procedure

relative all'immobile in oggetto, un servizio tecnico di consulenza specifico sul caso, di successiva assistenza durante l'esecuzione delle attività di adeguamento necessarie, nonché per la conferma della conformità delle compartimentazioni al termine dell'intervento (rif. determinazione n.146 del 13/03/2025);

CONSIDERATO che:

1. dalla documentazione presente agli atti presso il servizio Parco Adamello e tutela ambientale, emerge che i dispositivi antincendio in oggetto furono installati antecedentemente all'anno 2014 nel corso di vari interventi riguardanti l'immobile di cui trattasi, vennero descritti nella relazione tecnica di prevenzione incendi presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia in data 10/12/2015 – (rif. Progetto approvato dal comando VV.FF. in data 02/02/2016 prot. 1941 - Pratica VV.FF. 70380) e come da SCIA presentata in data 11/07/2022 e relativa asseverazione a firma dell'Ing. Marco Rota in data 06/07/2022;
2. a seguito dell'analisi del verbale di non conformità e di successiva ispezione in loco alla presenza del tecnico sopracitato, veniva ritenuto necessario provvedere alla manutenzione dei presidi indicati in quanto interventi importanti ed improrogabili, necessari per conservare la destinazione dei locali e non rientranti nella piccola manutenzione a carico del conduttore/concessionario;
3. la manutenzione prevista risulta particolarmente onerosa e difficilmente stimabile in via preventiva, perché le porte sono montate su elementi strutturali misti e di diversa natura - risultanti dalle ristrutturazioni compiute sull'immobile – e la specifica definizione delle modalità di intervento e successivo ancoraggio può essere definita solo una volta messi a nudo i telai delle stesse;
4. l'Ente ha la necessità di eseguire quanto prima possibile detti interventi al fine di garantire il superamento delle non conformità e la messa a norma e in sicurezza dei presidi esistenti in vista dell'imminente apertura stagionale delle attività;

ATTESO che si è reso necessario provvedere all'acquisizione di un servizio di manutenzione dei presidi antincendio sopra detti, mediante affidamento ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO che:

- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è stimato inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023), mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:
 - 1) nella necessità di eseguire le opere con urgenza al fine di risolvere le segnalate non conformità relative all'immobile in gestione alla CMVC;
 - 2) nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività, proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.lgs. n. 36/2023;

PRESO ATTO che, ai sensi all'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, i servizi oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

DATO ATTO che è stato chiesto un preventivo per l'esecuzione dell'intervento a due distinti operatori economici, rispettivamente a:

1. PRINA S.R.L.S. impresa di costruzioni che si occupa di riqualificazione energetica con sede legale in Via Pietro da Cemmo a Brescia (Bs), rif. Preventivo pervenuto con nota prot. CMVC n. 2764 in data 05/03/2025;
2. BL SERVICE SAS DI BONOMELLI LUCA, con sede legale in Via Cesare Battisti n.15 a Malonno (Bs), società che ha per oggetto la manutenzione, installazione e consegna di articoli antincendio – rif. Preventivo pervenuto con nota prot. CMVC n. 4109 in data 09/04/2025;

PRESO ATTO CHE:

- A seguito di sopralluogo sul posto la ditta PRINA S.R.L.S. ha elaborato un preventivo per l'intervento, quantificato a corpo in € 18.475,00 IVA esclusa, preventivo dal quale sono escluse le spese di vitto e alloggio delle maestranze, lo smaltimento dei materiali residui, la eventuale sostituzione di porte e tutto quanto non espressamente menzionato e che prevede la chiusura dell'attività per l'intero periodo di esecuzione dell'intervento;
- La ditta BL SERVICE SAS DI BONOMELLI LUCA a seguito di diversi sopralluoghi e sondaggi, ha elaborato un preventivo a corpo e misura quantificato in € 38.698,00 IVA esclusa, dove la somma indicata è da intendersi quale soglia massima di costo, nel quale sono stati analizzati più dettagliatamente gli interventi da eseguire e dando disponibilità all'esecuzione anche sulla base delle esigenze dei gestori della struttura;

CONSIDERATO che:

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- la normativa vigente prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate

all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

- la versione aggiornata dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- la presente acquisizione è sottoposta a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- il parere della Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia del 02 luglio 2013 n. 312 sancisce che la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia è una vera e propria forma equipollente di e-procurement che permette l'approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure telematiche previste dalla legge rispetto al MEPA (Mercato Elettronico della PA);

DATO ATTO CHE

- in data 17/04/2025 è stata caricata la "Procedura telematica d'affidamento diretto" (id procedura n. 200112262) sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia;
- a presentare l'offerta è stata invitata la ditta BL SERVICE SAS DI BONOMELLI LUCA con sede legale in Via Cesare Battisti 15 – 25040 – Malonno (BS), in quanto si ritiene avere analizzato più dettagliatamente il servizio da eseguire presentando un preventivo completo, rendendosi disponibile alla stipula di un contratto parzialmente a misura ed opzionale, che garantisce maggiormente la stazione appaltante circa la capacità di risoluzione effettiva delle problematiche di ciascuna porta antincendio e di ciascun sistema di ancoraggio esistente. La ditta è inoltre disponibile ad intervenire secondo un calendario concordato;
- le specifiche tecniche del servizio richiesto sono dettate dalla normativa in materia e, per il resto, sono state esposte nella documentazione caricata su piattaforma telematica;

VISTO, nel merito, il documento d'offerta pervenuto entro il limite temporale utile, in data 24/04/2025, come riepilogato nella tabella sottostante:

<i>Ditta</i>	<i>sconto % offerto</i>	<i>tot. iva esclusa</i>
BL SERVICE SAS DI BONOMELLI LUCA	0,00000%	€ 38.698,00

CONSIDERATO CHE il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di quanto esposto in precedenza e tenuto conto che sono state previste attività a corpo per € 11.175,00 e attività opzionali a misura per € 27.523,00;

RITENUTO possibile affidare l'appalto dei servizi in oggetto alla ditta BL Service Sas di Bonomelli Luca con sede legale in Via Cesare Battisti 15 - 25040 Malonno (BS) P.IVA 04559440989 la quale presenta il dovuto livello di

specializzazione all'esecuzione dei servizi in oggetto e si è, inoltre, dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue e/o richieste dal RUP, conformi alle indicazioni del capitolato prestazionale posto alla base della procedura su piattaforma Sintel e agli atti;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del relativamente ridotto valore economico delle stesse, delle modalità di contabilizzazione previste e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 come da dichiarazione dallo stesso sottoscritta;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC prot. INAIL_48524251 del 16/04/2025;

RITENUTO pertanto di affidare il servizio come sopra descritto e per le motivazioni citate alla ditta BL SERVICE SAS DI BONOMELLI LUCA con sede legale in Via Cesare Battisti 15 a Malonno (Bs) per l'importo di € 38.698,00 al netto di Iva al 22%;

RITENUTO di avvalersi della collaborazione dell'Ing. Rota durante l'esecuzione del servizio per la valutazione degli aspetti di natura tecnica connessi agli adeguamenti previsti e della collaborazione del geom. G. Matti dell'Ente per il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del servizio;

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il B69D76ECC1;

ATTESO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante risorse proprie di bilancio 2025;

VISTA la necessità di effettuare una variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione/programma e macro-aggregato;

RICHIAMATO l'art. 175 del D.lgs. n. 267/2000 e in particolare il comma 5-quater, lett. a), il quale attribuisce al responsabile della spesa o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare *"le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta"*;

VISTO i prospetti seguenti, nei quali sono evidenziate le variazioni compensative in oggetto:

capitolo 1226/0	In riduzione	- € 17.211,56
capitolo 1575/2	In aumento	€ 17.211,56

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000, ad apportare le variazioni al Piano esecutivo di gestione relativo all'annualità 2025, come di seguito descritto:

capitolo 1226/0	In riduzione	- € 17.211,56
capitolo 1575/2	In aumento	€ 17.211,56

3. di approvare la procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, eseguita su piattaforma SINTEL, relativamente al lavoro di "Servizio di manutenzione dei presidi antincendio presso la Casa del Parco dell'Adamello in Cervo", come da report di procedura SINTEL n. 200112262

depositato agli atti della presente Determinazione e come da offerta (prot. 4683.XI.2 del 24/04/2025);

4. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'impresa BL Service Sas di Bonomelli Luca con sede legale in Via Cesare Battisti 15 - Malonno (BS) (C.F. e P.IVA 04559440989), i servizi sopra citati, mediante affidamento diretto per un importo contrattuale di € 38.698,00 al netto di Iva al 22%;
5. di stabilire quanto segue in relazione all'art. 192 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 s.m.i.:
 - a fine da perseguire: mantenimento in efficienza e recupero non conformità delle porte tagliafuoco presso l'immobile di proprietà dell'Ente Casa del Parco dell'Adamello in Cervo;
 - b oggetto del contratto: servizi di manutenzione di presidi antincendio (porte tagliafuoco) esistenti;
 - c forma del contratto: lettera commerciale (ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014);
 - d clausole essenziali: durata, pagamento e quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
6. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con Deliberazione dell'ANAC 621/2022 e s.m.i.;
7. di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione;
8. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad € 38.698,00, oltre IVA nella misura di legge, per un importo complessivo di € 47.211,56;
9. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come segue:

Mission e	09	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregat o	03	UEB	020901 1
Creditore				BL Service di Bonomelli Luca					
Codice fiscale				04559440989					
Oggetto/Causale				Manutenzione presidi antincendio (porte tagliafuoco) -Casa del Parco dell'Adamello in Cervo					
Importo				€ 47.211,56					

10. di imputare la spesa di € 47.211,56 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2025	1.03.02.09.011	1575/2 <i>Manutenzione attività e funzionamento sedi decentrate del Parco dell'Adamello</i>	€ 47.211,56

11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
13. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Guido Pietro Calvi;
14. di liquidare e pagare il corrispettivo spettante alla ditta esecutrice a servizio effettuato, previ i necessari controlli dell'Ente e ad emissione di regolare fattura e secondo quanto stabilito nel capitolato speciale del servizio;
15. di specificare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.